



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IC "F.P. MICHETTI"

www.icmichettifrancavilla.edu.it

VIALE G. D'ANNUNZIO 56/B - 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)

Tel.: Segr.085/4912097 - C. F.80001180696

Mail istituz.: chic82700q@istruzione.it - P.E.C.: chic82700q@pec.istruzione.it



I.C. "F.P.MICHETTI"-FRANCAVILLA AL MARE
Prot. 0009366 del 05/10/2020
04-07 (Uscita)

Ai Docenti
Al D.S.G.A. e al suo Sostituto
Al Personale ATA
SITO

OGGETTO: disposizioni relative alla vigilanza sugli alunni. Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza

Visto l'Art. 6 DPR 416/74 -Attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva;

Visto l'Art. 29 comma 5 del CCNL Scuola 2006-09;

Visto il D.L.vo 297/94;

Visto il D.L.vo 81/08 (Obblighi del datore di lavoro, del Dirigente); individuazione delle misure di prevenzione e di Protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 del 01-02-01;

Visto il Regolamento dell'Istituto Comprensivo Michetti di Francavilla al Mare;

Visto il Codice Civile;

Vista la "Carta dei servizi scolastici" recante i principi fondamentali cui deve ispirarsi l'erogazione del servizio nelle Istituzioni Scolastiche e educative di ogni ordine e grado.

Il Dirigente Scolastico

rende note le misure che, a partire dall'Anno Scolastico 2020-21, integrano il Regolamento di istituto relativamente alla vigilanza degli alunni, anche novellate dal Regolamento contrasto COVID_19.

PREMESSA

La Vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i Docenti, ma anche il personale ATA e, a diverso titolo, il Dirigente Scolastico.

Al Dirigente Scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di Amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex Art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con l'uscita dello stesso (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), **comprendendo il periodo destinato alla ricreazione** (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), **con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi** (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- ✓ risulta essere presente al momento dell'evento;
- ✓ dimostra di non avere potuto evitare il fatto, poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IC "F.P. MICHETTI"

www.icmichettifrancavilla.edu.it

VIALE G. D'ANNUNZIO 56/B - 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)

Tel.: Segr.085/4912097 - C. F.80001180696

Mail istituz.: chic82700q@istruzione.it- P.E.C.: chic82700q@pec.istruzione.it



abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Le misure organizzative, volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, susseguenti a negligenze sulla vigilanza, concernono la vigilanza sugli alunni:

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche
2. Durante l'attività sportiva
3. In caso di ritardo del titolare o del supplente
4. Dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula
5. Durante i cambi di turno fra i docenti nelle classi
6. Nel corso dell'intervallo/ricreazione
7. Durante gli spostamenti dall'aula alla Palestra e ai Laboratori
8. Durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni
9. Nel periodo di mensa e dopo mensa
10. Con riguardo ai minori "bisognosi di soccorso"
11. Nel corso di visite guidate/ viaggi d'istruzione
12. Infortuni e malori degli alunni
13. In caso di sciopero
14. Disposizioni finali

1. Vigilanza durante lo svolgimento delle attività didattiche

Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti la vigilanza sugli alunni, accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico e assistendoli all'uscita dalla scuola.

La Corte dei Conti, sez.1-11, 19.02.1994,n. 1623, ha ritenuto inoltre che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive, di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale; nell'ipotesi in cui dall'orario risultino contemporaneamente presenti più docenti (compresenza, sostegno...) gli stessi sono responsabili di tutti gli alunni.

Il docente che, durante lo svolgimento dell'attività didattica, debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare gli alunni fino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.07.2003), effettua la vigilanza su richiesta del docente.

In caso di incidente di cui sia vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti o simili.

L'art. 2048 del Codice Civile pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza. La prova liberatoria non si esaurisce nella



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IC "F.P. MICHETTI"

www.icmichettifrancavilla.edu.it

VIALE G. D'ANNUNZIO 56/B - 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)

Tel.: Segr.085/4912097 - C. F.80001180696

Mail istituz.: chic82700q@istruzione.it - P.E.C.: chic82700q@pec.istruzione.it



dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende nella dimostrazione di aver adottato in via preventiva tutte le misure organizzative idonee a evitarlo.

È, pertanto, vietato espellere momentaneamente dall' aula uno o più alunni (come punizione), perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.

2. Vigilanza durante l'attività sportiva

In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva la responsabilità del docente è esclusa nelle seguenti fattispecie:

- ✓ se il docente è nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell'evento dannoso;
- ✓ se il gioco non è di per sé pericoloso;
- ✓ se non sono state violate le regole del gioco;
- ✓ se la palestra o l'ambiente nel quale si svolge l'attività è in sicurezza.

Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva, dando la doverosa attenzione anche ai piccoli incidenti che possono sembrare di secondaria importanza.

Segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

3. Vigilanza in caso di ritardo del titolare o del supplente

La prima e fondamentale preoccupazione dell'adulto resta l'assolvimento del dovere di non interrompere la vigilanza sui minori entrati a scuola; di conseguenza il coordinatore di plesso è autorizzato ad adottare ogni mezzo che assicuri efficacia a tale compito.

Se il ritardo del titolare dovesse protrarsi, si ricorre alla divisione della scolaresca.

4. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** e vigilare che venga mantenuta la distanza sociale di almeno 1 metro nelle situazioni dinamiche (mantenendo e facendo mantenere la mascherina).

Gli alunni che arrivano con lo scuolabus vengono accolti direttamente nelle classi (insistendo sul percorso a loro destinato) o dal collaboratore scolastico o, ove previsto, vigilati dall'incaricato del pre-scuola e successivamente affidati ai docenti.

Gli alunni non potranno in alcun modo allontanarsi dalla scuola in questo periodo di tempo.

Gli alunni che arrivano in ritardo sono accompagnati dal genitore e devono attendere tutte le operazioni di ingresso prima di entrare in classe.

Nella **Scuola dell'Infanzia** i bambini, avendo tempi di ingresso distribuiti su un arco temporale più lungo (08.00-09.00), sono accolti dai docenti del I turno sull'uscio dell'aula oppure dell'ingresso (a seconda della connotazione architettonica del plesso).

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone nel contempo avviso all'Ufficio di Segreteria.

5. Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IC "F.P. MICHETTI"

www.icmichettifrancavilla.edu.it

VIALE G. D'ANNUNZIO 56/B - 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)

Tel.: Segr.085/4912097 - C. F.80001180696

Mail istituz.: chic82700q@istruzione.it- P.E.C.: chic82700q@pec.istruzione.it



classi.

Gli alunni devono rimanere nell'aula, seduti e corretti.

I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al DS e/o ai suoi collaboratori.

6. Vigilanza durante l'intervallo

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza anzi l'obbligo, durante questa attività, si accentua a ragione della maggiore pericolosità.(Corte dei Conti sez. reg Umbria 25/07/1997n 373). La giurisprudenza ha ritenuto che, la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione, costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggior attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Si ritiene di conseguenza che l'insegnante possa liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente non ha comunque potuto evitare l'evento, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai docenti impegnati nelle classi in quella frazione oraria. I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorveglieranno, oltre il corridoio di competenza (che dovrà SEMPRE essere sgombro), anche i bagni.

Qualora la ricreazione si dovesse fare nei cortili all'esterno delle mura dell'edificio scolastico (ma all'interno delle recinzioni e cancellate scolastiche), sarà sempre cura dell'insegnante vigilare sulla integrità della classe.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi Antincendio e/o di Primo Soccorso) sono tenuti a presiedere costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

L'uso di cortili, giardini, spazi verdi, ove presenti, è consentito. La vigilanza dev'essere sempre esercitata dagli insegnanti che, prima di uscire con gli alunni, sono tenuti a verificare l'assenza di eventuali condizioni di rischio per la sicurezza e la presenza di TUTTI gli alunni.

7. Durante gli spostamenti dall'aula alla Palestra e ai Laboratori

Gli alunni che si recano in Palestra o nei Laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali, devono sempre osservare le direttive anti COVID ed insistere sui percorsi indicati dalla segnaletica orizzontale, mantenendo SEMPRE la mascherina, la distanza di sicurezza ed un comportamento corretto e responsabile.

8. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio a termine delle lezioni



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IC "F.P. MICHETTI"

www.icmichettifrancavilla.edu.it

VIALE G. D'ANNUNZIO 56/B - 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)

Tel.: Segr.085/4912097 - C. F.80001180696

Mail istituz.: chic82700q@istruzione.it- P.E.C.: chic82700q@pec.istruzione.it



Scuola dell'infanzia

All'uscita gli alunni che usufruiscono del trasporto, verranno affidati dai docenti ai collaboratori scolastici e da questi accompagnati allo scuolabus di appartenenza.

Gli alunni che sono prelevati dai genitori, verranno consegnati dai docenti ai genitori stessi o ad un loro delegato (previa delega depositata a scuola); trascorsi 10 minuti e accertata l'assenza dei genitori, il docente telefonerà all'Ufficio di Segreteria che provvederà ad avvisare gli organi competenti.

In caso di ritardi ripetuti il Dirigente Scolastico si rivolgerà ai servizi sociali per gli interventi di competenza.

Scuola Primaria

Al termine delle lezioni ogni classe lascerà ordinatamente l'edificio scolastico, accompagnata dal rispettivo insegnante coadiuvato nella vigilanza dai collaboratori scolastici.

Gli insegnanti organizzeranno l'uscita dall'edificio scolastico degli alunni (servizio scuolabus, ritiro da parte dei genitori o persone delegate) facendo stretto riferimento alla dichiarazione di ogni famiglia sottoscritta all'inizio dell'anno scolastico.

In caso di impedimento o di ritardo nel ritiro dell'alunno, sarà compito del genitore avvisare tempestivamente la scuola, che tratterà il bambino, fino all'arrivo del genitore stesso.

Scuola Secondaria I Grado

Al termine delle lezioni gli alunni si avviano ordinatamente all'uscita, sorvegliata dal collaboratore scolastico, accompagnati dai docenti che hanno effettuato l'ultima ora di lezione.

Gli insegnanti assistono gli alunni fino alla porta di uscita dell'edificio posizionandosi davanti alla scolaresca e monitorando la persistenza della distanza di un metro e, soprattutto, invitando a non assembrare le uscite al di fuori dei cancelli.

Gli alunni con specifica autorizzazione della scrivente potranno allontanarsi autonomamente.

9. Vigilanza nel periodo di mensa e dopo mensa

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL.

L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente.

10. Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunni diversamente abili portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata **dal docente della classe o dal docente di sostegno** oppure dall'operatore **addetto** all'assistenza, coadiuvati, in caso di necessità, da un



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IC "F.P. MICHETTI"

www.icmichettifrancavilla.edu.it

VIALE G. D'ANNUNZIO 56/B - 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)

Tel.: Segr.085/4912097 - C. F.80001180696

Mail istituz.: chic82700q@istruzione.it - P.E.C.: chic82700q@pec.istruzione.it



collaboratore scolastico.

Si coglie l'occasione per rammentare che, al fine di garantire l'integrazione degli alunni diversamente abili, l'intervento dell'insegnante di sostegno si svolge prioritariamente in classe; l'eventuale alternanza fra momenti di attività svolte in aula ed attività svolte individualmente con l'insegnante di sostegno, che riguarda ovviamente solo gli alunni le cui patologie non consentono la permanenza in classe per l'intero orario, dovrà essere espressamente prevista nel progetto didattico ed adeguatamente motivata.

Altra cosa è in riferimento agli alunni che mostrano sintomatologie simil COVID che vengono presi in gestione dai Referenti COVID del plesso.

11. Vigilanza nel corso di visite guidate/viaggi d'istruzione

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere previsti nella programmazione iniziale (da elaborare nei tempi previsti dalla normativa vigente) ed approvate dagli Organi Collegiali.

Per le escursioni a piedi, cioè le uscite delle scolaresche, nei dintorni della scuola, con finalità didattiche, per mete o con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire all'inizio dell'anno scolastico un consenso scritto su apposito modello, unico per tutte quelle previste, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli alunni. Le uscite suddette devono essere richieste al Dirigente Scolastico con almeno 3 giorni di anticipo.

Per l'organizzazione di visite guidate e viaggi d'istruzione si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento delle visite guidate dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di 1 docente ogni 15 alunni (C.M.n. 291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, sarà designato anche il docente di sostegno.

Per ogni uscita è necessario acquisire il consenso scritto da parte dei genitori.

Il giorno del viaggio dovrà essere portato un elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe/sezione.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, in caso di incidente, provando di aver adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto.

12. Infortuni e malori degli alunni

Se durante l'ora di lezione o durante l'intervallo si verifica un malore o un infortunio ad un alunno a lui affidato, l'insegnante in servizio:

- ✓ Resta calmo insieme agli altri allievi;
- ✓ Evita che si crei ressa attorno all'infortunato;
- ✓ Valuta la gravità dell'accaduto;
- ✓ Per i Primi Soccorsi chiede l'intervento dei Collaboratori Scolastici in servizio, che avvertono anche l'Addetto al Primo Soccorso;
- ✓ L'Addetto al Pronto Soccorso in servizio si reca sul posto ed attua quanto reputa responsabilmente di sua competenza; se necessario fa chiamare il "118";
- ✓ Avverte il Dirigente Scolastico o il suo sostituto;
- ✓ Avverte l'Ufficio alunni che informa immediatamente la famiglia dell'infortunato;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IC "F.P. MICHETTI"

www.icmichettifrancavilla.edu.it

VIALE G. D'ANNUNZIO 56/B - 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)

Tel.: Segr.085/4912097 - C. F.80001180696

Mail istituz.: chic82700q@istruzione.it- P.E.C.: chic82700q@pec.istruzione.it



- ✓ Segnale l'accaduto all'Ufficio di segreteria che provvede ad annotarlo sull'apposito registro e attiva, se del caso, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata.

N.B. In linea di massima non rimuove l'alunno con malore e tiene l'alunno in condizioni confortevoli in attesa dei soccorsi.

Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

13. Vigilanza sugli alunni in caso di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, ha il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

14. Precisazioni

Si forniscono precisazioni altresì in merito a:

a). Allontanamento dell'insegnante dalla classe.

L'insegnante che abbandona gli alunni, anche per breve tempo e pur non allontanandosi dall'istituto, senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele (sostituzione da parte di altro personale docente o ausiliario) affinché i minori non vengano a trovarsi in incontrollata libertà e non siano esposti a facili pericoli, è responsabile del danno che un alunno dovesse subire a causa dell'assenza.

Si precisa altresì che la vigilanza è diretta ad impedire, non solo che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei, da altre persone e da fatti non riconducibili a comportamenti umani.

b). Responsabilità dei collaboratori scolastici

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA (art. 47 , comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 - Tab. A-). Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "*controllo assiduo e diretto a scopo cautelare*", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche durante l'intervallo e l'interscuola a supporto dei docenti.

Parimenti ai docenti, la responsabilità per la vigilanza sugli alunni grava sui collaboratori scolastici addetti al piano :

- ✓ Tutte le volte che gli alunni si trovano fuori dalla classe.
- ✓ Qualora i docenti incarichino di vigilanza i collaboratori per un allontanamento motivato.
- ✓ Durante l'intervallo e l'interscuola a supporto dei docenti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IC "F.P. MICHETTI"

www.icmichettifrancavilla.edu.it

VIALE G. D'ANNUNZIO 56/B - 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)

Tel.: Segr.085/4912097 - C. F.80001180696

Mail istituz.: chic82700q@istruzione.it- P.E.C.: chic82700q@pec.istruzione.it



✓ Durante l'ingresso e l'uscita da scuola.

Per l'assistenza agli alunni diversamente abili, viene richiesta una maggior attenzione in quanto gli alunni sono soggetti a maggiori rischi di eventi dannosi. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di antincendio e/o di primo soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti.

15. Disposizioni finali

Per eventuali direttive non contenute nella presente comunicazione si fa riferimento al *REGOLAMENTO* interno dell'istituto deliberato dal C.d.I. e pubblicato sul sito web dell'Istituto. Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà potranno integrare tale Regolamento su proposta degli OO.CC., con ratifica del Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Daniela Bianco

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 39 del 1993